

Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e
autorizzazioni ambientali

PIANO D'ISPEZIONE AMBIENTALE

**delle installazioni soggette ad
Autorizzazione Integrata Ambientale**

(art. 29-*decies*, comma 11-*bis* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

dicembre 2021

INDICE

Principali riferimenti normativi

Termini e definizioni

1. INTRODUZIONE

2. FINALITA'

3. ANALISI GENERALE DEI PRICIPALI PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI

3.1 Qualità dell'aria

3.2 Qualità delle acque

3.3 Aree naturali protette

3.4 Bonifica delle aree inquinate

4. IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA COPERTA DAL PIANO D'ISPEZIONE E REGISTRO DELLE INSTALLAZIONI

5. PROCEDURE PER L'ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI ORDINARIE

5.1 Attività ispettiva ordinaria AIA regionali

5.2 Valutazione indice di rischio ambientale

5.3 Programmazione triennale visite ispettive

5.4 Verifica relazione annuale risultati PMC

5.5 Tariffazione controlli ordinari AIA regionali

5.6 Attività ispettiva ordinaria AIA statali.

6. PROCEDURE PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI STRAORDINARIE E ISPEZIONI NON PROGRAMMATE

6.1 visite ispettive straordinarie

6.2 visite ispettive non programmate

7. SANZIONI

8. TRASPARENZA

9. COOPERAZIONE TRA LE VARIE AUTORITA' D'ISPEZIONE

10. REVISIONE DEL PIANO D'ISPEZIONE

11. SCADENZARIO DEL PIANO D'ISPEZIONE

Principali riferimenti normativi

- Raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri;
- D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinare approvato con DCR del 5 maggio 2009, n. 301;
- Direttiva 2010/75/UE adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- *Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)* approvato con DCR del 17/12/2013, n. 296;
- D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 – *Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)*;
- Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente Doc. n. 40 del 30/06/2014 del Consiglio Federale inerente all’approvazione delle Linee Guida “*Criteri Minimi per le Ispezioni Ambientali (CMIA)*”;
- DGR del 23 marzo 2015, n. 359 “*Approvazione linee guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese. Decreto legge n. 5/2012 art. 14 comma 5 convertito in legge n. 35/2012*”;
- Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente Doc. n. 63 del 15/03/2016 del Consiglio Federale inerente all’approvazione dei documenti “*SSPC-Sistema di supporto alla Programmazione dei controlli – Definizione ed algoritmi dei parametri aziendali e territoriali*” e “*SSPC – Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli – Il modello: algoritmi e manuale d’uso*”;
- Piano di tutela delle Acque della Regione Umbria - Aggiornamento 2016-2021 (PTA.2) adottato con DGR 28/12/2016, n. 1646;
- Decreto Ministeriale 6 marzo 2017, n. 58 “*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 -bis*”;
- DGR n. 589 del 06/05/2019 “*Adeguamento tariffe AIA per le istruttorie e per le attività di controllo, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Dm Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58. Approvazione*”;
- DGR n. 912 del 14/10/2020 “*D. Lgs. 152/2006, art. 29-decies, comma 2 – Semplificazione della trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni da parte delle aziende AIA e pubblicazione degli stessi sul sito web istituzionale*”;

- “Linea Guida per lo sviluppo del Piano di Monitoraggio e Controllo” aggiornamento alla prima edizione APAT 2007 con recepimento della direttiva 2010/75/EU, SO VI/04-02 – SNPA, in fase di approvazione;
- “Rapporto controlli, monitoraggi e ispezioni ambientali SNPA AIA/RIR relativi ai dati del 2019”, Delibera del Consiglio SNPA seduta del 26/05/2021, doc. n. 122/21.

Termini e definizioni

Installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

Emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;

Autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

Servizio regionale competente/ Autorità competente (A.C.): il Servizio regionale competente al rilascio, rinnovo, riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Organo di Controllo: in materia ambientale l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce a taluni organi pubblici un insieme di potestà amministrative finalizzate al controllo e alla vigilanza dei diversi soggetti la cui attività economica sia suscettibile potenzialmente di cagionare danni al bene “ambiente”;

Ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi comprese visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;

visita ispettiva ordinaria: ispezione ambientale presso un'installazione con autorizzazione integrata ambientale effettuata nell'ambito di un programma di ispezione definito all'interno del piano dei controlli di cui all'art. 29-decies comma 11-bis del D.lgs.152/2006 s.m.i.. Può essere completa (verifiche documentali, visita in loco, verifiche PMC, campionamenti se previsti) oppure mirata alla verifica di alcuni aspetti ritenuti più significativi per l'ambiente;

visita ispettiva straordinaria: ispezione presso un'installazione con autorizzazione integrata ambientale disposta dall'A.C. ai sensi dell'art. 29 decies, comma 4 del D. Lgs. 152/2006;

Ispezione non programmata: altra ispezione, diversa dalle ispezioni ordinarie e straordinarie, svolta presso un'installazione soggetta ad autorizzazione integrata ambientale, avviata di iniziativa dalle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente o svolta da queste ultime su richiesta dell'Autorità Giudiziaria;

Campionamento: operazione per la quale una porzione di materiale o prodotto o matrice ambientale è prelevato per formare un campione rappresentativo da analizzare;

Conformità: pieno adempimento alle normative ambientali ed ai requisiti ambientali specificati nelle autorizzazioni;

Monitoraggio: verifica sistematica delle variazioni di una specifica caratteristica chimica, fisica o parametro equivalente, misura tecnica di emissione, scarico, consumo e dello stato dell'ambiente;

Piano di Monitoraggio e Controllo: l'insieme delle attività programmate che il Gestore svolge come monitoraggio e controllo, pertanto intese come attività di auto-controllo.

SSPC (Sistema di Programmazione Strategica dei Controlli): le frequenze dei controlli di parte pubblica sono definite attraverso la valutazione sistematica del "rischio" recepite nel piano di ispezione ambientale, come previsto dall'art. 29 decies comma 11- ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Indice di rischio: è il parametro "VLWF" ottenuto con il modello SSPC ed esprime il rischio ambientale dell'attività AIA.

1. INTRODUZIONE

Il D. Lgs. n. 46 del 4/03/2014 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" ha introdotto nel testo unico ambientale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) l'art. 29-decies, comma 11-bis che impone alla Regione o alla Provincia autonoma di definire in un Piano d'Ispezione Ambientale le attività ispettive in sito, ordinarie e straordinarie, effettuate presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) autorizzate nel territorio regionale, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio.

Il Piano d'Ispezione Ambientale è caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie;
- f) le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

L'art. 29-decies, comma 11-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prevede che ad ogni installazione AIA, attraverso la valutazione del rischio ambientale, sia attribuito un indice di

pericolosità che determinerà la frequenza delle ispezioni. In particolare il periodo tra due visite in loco non deve superare:

- un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati;
- tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati;
- sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

La valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata sistematicamente dalla Regione o dalla Provincia autonoma considerando almeno i seguenti aspetti:

- gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- la partecipazione del Gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009)

2. FINALITA'

Il Piano d'ispezione ambientale ha le seguenti finalità:

- assicurare un alto livello di protezione ambientale del territorio regionale concentrando i controlli più stringenti sulle realtà caratterizzate da un maggiore livello di rischio per la salute dell'ambiente e dei cittadini;
- razionalizzare l'azione di controllo focalizzando l'attenzione sulle reali aree di criticità, eliminando tutte le attività ispettive non necessarie alla tutela degli interessi pubblici e riducendo le duplicazioni e le sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci al normale esercizio delle attività delle imprese;
- migliorare il rapporto tra gestori ed autorità pubblica, attraverso il superamento della logica del comando-controllo, realizzando il principio della responsabilità, ricercando un confronto collaborativo e costruttivo, valorizzando le buone pratiche di autocontrollo ed i Sistemi di Gestione Ambientali (SGA).

3. ANALISI GENERALE DEI PRINCIPALI PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI

3.1 Qualità dell'aria

Con Deliberazione n. 488 del 16/05/2011, in applicazione di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 155/2010 "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", la Giunta Regionale ha adottato il progetto di zonizzazione per la qualità dell'aria, che ha poi costituito la base per la predisposizione del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) approvato con DCR n. 296 del 17/12/2013.

La zonizzazione suddivide il territorio regionale in tre Zone omogenee per caratteristiche emissive e orografiche (Fig. 1):




Figura 1: Zonizzazione ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente

- Zona collinare e montuosa (IT1006): la zona omogenea più estesa del territorio regionale caratterizzata da una bassa densità abitativa e da un relativo carico emissivo, le emissioni per questa zona sono mediamente inferiori a quelle delle altre zone più urbanizzate, generalmente concentrate in centri abitati di piccola e media grandezza e in alcune limitate aree industriali;
- Zona di valle (IT1007): costituita dalle valli occupate nel pliocene dal vecchio Lago Tiberino, è caratterizzata dalla maggiore densità abitativa e dalle maggiori pressioni in termini emissivi derivanti prevalentemente dal sistema della mobilità pubblica e privata e dal riscaldamento degli edifici e presenta alcuni contributi industriali di particolare rilevanza. Sono compresi nella zona il capoluogo di regione (Perugia) e i maggiori centri urbani delle valli (Bastia Umbra, Foligno, Città di Castello, Marsciano, Todi, Spoleto). La zona comprende anche l'area dell'orvietano la cui principale pressione emissiva è rappresentata dall'autostrada A1;
- Zona della Conca Ternana (IT1008): costituita da una particolare valle, circondata da rilievi montuosi, caratterizzata sia dalle pressioni dovute alla densità abitativa, trasporto e riscaldamento degli edifici, sia da pressioni in termini emissivi dovute al polo industriale Terni-Narni. In considerazione delle caratteristiche orografiche e meteo climatiche, in questa zona i livelli di concentrazione degli inquinanti sono particolarmente omogenei, specialmente le polveri fini nel periodo invernale.

Le tre zone sono poi state classificate in base ai dati misurati dalla Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria per gli inquinanti previsti all'articolo 1, comma 2 del

D. Lgs n. 155/2010: biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2.5, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. I risultati sono presentati nelle tabelle 1, 2, 3. (le zone sono classificate in base alle soglie di valutazione inferiore e superiore)

Tabella 1: Tabella riassuntiva della classificazione della Zona Collinare e Montuosa – IT 1006

	< SVI	SVI < x < SVS	> SVS
PM ₁₀			X
PM _{2.5}		X	
NO ₂	X		
SO ₂	X		
CO	X		
Benzene	X		
Piombo	X		
Arsenico	X		
Cadmio	X		
Nichel	X		
Benzo(a)pirene		X	

Tabella 2: Tabella riassuntiva della classificazione della Zona di Valle – IT1007

	< SVI	SVI < x < SVS	> SVS
PM ₁₀			X
PM _{2.5}			X
NO ₂			X
SO ₂	X		
CO		X	
Benzene			X
Piombo	X		
Arsenico	X		
Cadmio	X		
Nichel	X		
Benzo(a)pirene			X

Tabella 3: Tabella riassuntiva della classificazione della Zona della Conca Ternana – IT1008

	< SVI	SVI < x < SVS	> SVS
PM ₁₀			X
PM _{2.5}			X
NO ₂			X
SO ₂	X		
CO		X	
Benzene		X	
Piombo	X		
Arsenico	X		
Cadmio	X		
Nichel			X
Benzo(a)pirene			X

Per quanto riguarda l'ozono l'intero territorio può essere inteso come **Zona Unica (intero territorio regionale) - IT1009** dove viene superato l'obiettivo a lungo termine per l'ozono di cui all'allegato VII del D. Lgs. n. 155/2010.

Il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) analizza lo stato della qualità dell'aria nel territorio regionale considerando oltre alle misurazioni in siti fissi, come descritto sopra, anche il quadro delle emissioni fornito dall'Inventario regionale delle emissioni 2007 (IRE 2007) e i risultati delle valutazioni modellistiche sulle immissioni degli inquinanti in aria ambiente.

Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio il Piano individua le sostanze a maggior rischio di superamento dei limiti di concentrazione (nella fattispecie PM10 e NOx) nonché le aree maggiormente esposte a tali inquinanti, corrispondenti ai territori dei comuni di Perugia, Corciano, Foligno e Terni (Fig. 2). Sono state inoltre individuati i settori del trasporto stradale e quello della combustione della legna negli impianti di riscaldamento civile come i principali responsabili di tali emissioni.

Al fine di riportare le concentrazioni degli inquinanti entro i limiti di legge, il Piano ha previsto l'applicazione di apposite misure.

Con Deliberazione della Giunta Regionale, n. 87 del 1 febbraio 2016 è stata approvata la 1^a Relazione intermedia di VAS per il PRQA che ha prodotto una verifica dei dati ambientali che costituiscono gli indicatori di processo del Programma Operativo di Monitoraggio (POM). La Relazione evidenzia che, benché il dato complessivo dello stato della qualità dell'aria risulti tendenzialmente in miglioramento, le Poveri fini (PM10) costituiscono ancora la maggiore criticità: nonostante il quadro emissivo registri negli anni 2007 - 2010 e 2013 una tendenziale riduzione dei principali inquinanti, gli anni 2015 e 2016 hanno fatto registrare un incremento dei giorni di superamento delle concentrazioni delle PM10.




Figura 2: Aree di superamento

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi ai giorni di superamento del limite di concentrazione della PM₁₀ nel territorio regionale dal 2013 al 2016.

Tabella 3.1:				
Numero superamenti della media giornaliera di concentrazione PM₁₀				
Stazioni	2013	2014	2015	2016
Perugia - Fontivegge	19	14	24	16
Perugia - P S Giovanni	28	21	36	23
Spoletto - P Vittoria	14	7	8	5
Foligno - P Romana	38	39	37	38
Terni - Carrara	50	32	51	50
Terni- Le Grazie	63	57	69	59
Terni - Borgo Rivo	50	39	62	52
Narni - Scalo	-	22	38	41
Perugia - Cortonese	20	12	34	21
Gubbio - P 40 Martiri	21	18	15	14
Magione - Magione	15	8	15	12
Città di Castello - C Castello	35	17	26	32
Orvieto - Ciconia	-	2	0	0
Amelia - Amelia	-	6	0	0
Numero massimo superamenti	35	35	35	35

Un fattore certamente rilevante ai fini del persistere di ripetuti superamenti dei valori limite per il PM10 è costituito da una serie di annate particolarmente sfavorevoli dal punto di vista meteorologico che, in ragione di scarse precipitazioni nel periodo invernale, hanno favorito il ristagno degli inquinanti all'interno del bacino naturale costituito dalla Conca ternana.

La condizione di criticità della qualità dell'aria che si registra nella Conca Ternana è alla base dell'inclusione della Regione Umbria tra le regioni sottoposte alla Procedura di infrazione 2014/2147 CE – “Superamento dei valori limite di PM10 in Italia”. In data 27 aprile 2017 la Commissione europea ha notificato, ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, un parere motivato nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto dei valori limite del PM10 e per la mancata attuazione di misure appropriate per garantire che il periodo di superamento fosse il più breve possibile. Per quanto riguarda la nostra regione, la Procedura si riferisce ai superamenti relativi alle polveri fini verificatisi nella zona IT1008 “Conca Ternana” nell'anno 2014.

3.2 Qualità delle acque

Lo stato di qualità ambientale di un corpo idrico è determinato in base ai valori del suo “stato ecologico” e del suo “stato chimico” secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla Direttiva quadro delle acque 2000/60/CE.

Mediante il Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 121 del suddetto decreto sono adottate le misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla Direttiva acque.

Con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 28 agosto 2018 n.260 la Regione Umbria ha approvato l'aggiornamento 2016-2021 del Piano di Tutela delle Acque (PTA.2) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 357 del 1 dicembre 2009. Il documento aggiornato riporta la valutazione del primo ciclo di monitoraggio dei corpi idrici regionali (triennio 2008-2012 e triennio 2013-2015) e la loro classificazione al 31 dicembre 2015 in base allo stato di qualità.

Corpi idrici fluviali

Stato ecologico – La figura 3 rappresenta lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali della Regione Umbria aggiornato al triennio 2015-2017 (relazione di ARPA “*Valutazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici fluviali (2015-2017)*” di agosto 2018, pubblicata sul sito web di ARPA).

Circa due terzi dei corpi idrici presenta ancora un giudizio di stato ecologico inferiore al buono. Tra i corpi idrici che non raggiungono l'obiettivo, il 17% evidenzia una forte compromissione dell'ecosistema acquatico: si tratta come già in passato, di corsi d'acqua localizzati nelle aree più antropizzate dei bacini **Topino-Marroggia (Timia-Teverone-Marroggia, Ose) e Nestore (Nestore, Caina e Genna)**.

Stato chimico - Lo stato chimico di un corpo idrico fluviale viene definito in base alle concentrazioni rilevate di una serie di sostanze che, in virtù della loro nocività e persistenza, sono individuate come prioritarie.

Per il triennio 2015-2017, secondo quanto riportato da ARPA nella relazione di agosto 2018, la maggior parte dei corpi idrici monitorati presenta valori delle sostanze di sintesi compatibili con il buono stato chimico. Fanno eccezione il torrente Genna, il cui mancato raggiungimento dell'obiettivo è determinato dal superamento dello standard di

concentrazione media annua del triclorometano e il basso corso del fiume Tevere, a valle della confluenza con il fiume Paglia, dove permangono le criticità legate alla presenza di mercurio nella matrice acquosa in concentrazioni superiori a quella massima ammissibile.



Figura 3: Stato ecologico dei corpi idrici fluviali monitorati nella Regione Umbria – triennio 2015-2017 (relazione ARPA, agosto 2018).

Corpi idrici sotterranei

Nella Fig. 4 vengono riportati i corpi idrici sotterranei individuati nel territorio regionale ai sensi del D. Lgs. n. 30/2009 (aggiornamento Piano di Tutela delle acque PTA2).

Complessivamente sono stati individuati 43 corpi idrici sotterranei raggruppati nei seguenti complessi idrogeologici:

- **Calcari** - nel complesso Idrogeologico dei Calcari che interessa la fascia orientale e meridionale della Regione (dorsale carbonatica dell'Appennino Umbro Marchigiano) e nelle strutture calcaree minori della fascia centrale, sono stati individuati 15 corpi idrici.

In base ai dati di monitoraggio del triennio, tutti i corpi idrici del complesso idrogeologico *Calcari* risultano in Stato chimico Buono;

- **Alluvioni delle Depressioni Quaternarie** – nel complesso idrogeologico delle Alluvioni delle depressioni quaternarie sono stati individuati 9 corpi idrici all'interno di 4 acquiferi: 1 corpo idrico nell'acquifero della Media Valle del Tevere a sud di Perugia (DQ0501), 4 corpi idrici nell'acquifero freatico della Valle Umbra (DQ0401, DQ0402, DQ0403, DQ0404), del quale 1 coincidente con l'acquifero confinato di Cannara, 1 nell'acquifero della Conca Eugubina (DQ0201) e 2 corpi idrici nell'acquifero della Conca Ternana (DQ0601, DQ0602). I 9 corpi idrici sono ospitati nelle alluvioni delle principali aree vallive della regione, dove sono maggiormente concentrate le attività agricole e industriali e la vulnerabilità degli acquiferi è generalmente alta. In base ai dati di monitoraggio del triennio 2011-2013, tutti i corpi idrici del complesso idrogeologico *Alluvioni delle depressioni quaternarie* non raggiungono l'obiettivo di qualità, le criticità più diffuse sono la contaminazione da nitrati e quella da solventi clorurati, in particolare da tetracloroetilene. Un caso particolare è quello del corpo idrico DQ0405 *confinato Cannara*, per il quale il mancato raggiungimento è dovuto a arricchimento in ammonio per cause naturali e per il quale si dovrà procedere alla definizione del Valore di fondo Naturale.
- **Alluvioni Vallive** - nelle Alluvioni vallive sono stati individuati 7 corpi idrici all'interno di 6 acquiferi. Questi corpi idrici sono ospitati nelle alluvioni dei fondovalle e delle pianure minori dove sono presenti attività agricole e industriali localmente significative e la vulnerabilità degli acquiferi è generalmente alta. In base ai dati di monitoraggio del triennio 2011-2013, solo 1 corpo idrico del complesso idrogeologico *Alluvioni vallive* non raggiunge l'obiettivo di qualità a causa della contaminazione da nitrati (AV0402 *Alta Valle del Tevere-Settore orientale e meridionale*). Gli altri, pur avendo Stato chimico Buono, presentano criticità indotte da contaminazioni a carattere locale;
- **Acquiferi Locali** - Negli Acquiferi locali sono stati individuati 11 corpi idrici, caratterizzati da limitata estensione, modesti volumi idrici e importanza prettamente locale. Sono ospitati nei livelli a maggiore permeabilità di depositi fluvio-lacustri o di sequenze torbiditiche o in depositi travertinosi che caratterizzano le aree collinari della regione. Queste aree sono interessate da pressioni antropiche in genere non molto elevate ma che localmente possono divenire significative. In base ai dati del triennio 2010-2013 2 corpi idrici del complesso idrogeologico *Acquiferi locali* non raggiungono l'obiettivo di qualità a causa della contaminazione da nitrati (LOC 0400 *Bacino Trasimeno e depositi di Città delle Pieve*, LOC 0900 *Depositati di Todi-Sangemini, Depositati Riva Destra della Media Valle del Tevere e Travertini di Massa Martana*). Altri 5 presentano Stato chimico Buono critico a causa di criticità indotte da contaminazioni a carattere locale;
- **Vulcaniti** – Nelle Vulcaniti complesso idrogeologico che interessa il settore sudoccidentale della regione è stato individuato un unico corpo idrico, propaggine settentrionale dell'acquifero vulcanico Vulsino che si sviluppa in territorio laziale. La vera criticità di questo corpo idrico è rappresentata dall'arricchimento delle acque in alcune sostanze inorganiche, per interazione con le rocce di origine vulcanica che ne determina lo scadimento della qualità e ne pregiudica l'utilizzo potabile. Il monitoraggio delle sostanze inorganiche infatti conferma la criticità della presenza di Arsenico, in concentrazioni generalmente elevate e superiori al VS, nella porzione orientale del corpo idrico dove sono state rilevate concentrazioni fino a 65 µg/l.




Figura 4: Corpi idrici sotterranei individuati nel territorio regionale ai sensi del D. Lgs. n. 30/2009 (aggiornamento Piano di Tutela delle acque PTA2).

La figura seguente rappresenta lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel triennio 2011-2013.





Figura 5: stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel triennio 2011-2013 (aggiornamento Piano di Tutela delle acque PTA.2).

3.3 Aree naturali protette

La figura seguente, tratta dall'Aggiornamento 2016-2021 del Piano di tutela delle Acque (PTA.2) approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 28 agosto 2018 n.260, riporta i parchi naturali e le aree della rete Natura 2000 istituiti nel territorio regionale:



Nella Regione Umbria ricade una parte consistente del Parco nazionale dei Monti Sibillini inserito nell'Elenco ufficiale delle Aree Protette di cui alla Legge n. 394 del 1991 e sette Parchi regionali istituiti a partire dagli anni novanta con L.R. n. 9 del 3 marzo 1995 e L.R. n. 29/99 modificata con L.R. n. 4/2000, che coprono circa il 7,5% della superficie regionale:

- Parco regionale di Colfiorito
- Parco regionale del Monte Cucco
- Parco regionale del Monte Subasio
- Parco regionale del Lago Trasimeno
- Parco regionale del Fiume Tevere
- Parco regionale del Fiume Nera
- Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (S.T.I.N.A.)

Con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 12 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, è stata istituita la rete ecologica Natura 2000, formata da "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) e "Zone di Protezione Speciale" (ZPS). La direttiva "Habitat" è stata recepita in Italia attraverso il DPR 357/1997, modificato e integrato dal DPR 120/2003.

La Regione ha costituito una propria rete composta da 102 siti che interessano il 15,9% del territorio.

Con il Decreto 7 agosto 2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con la Regione Umbria, ha designato 31 ZSC della regione biogeografica continentale e 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea, già proposti alla Commissione europea quali SIC (Siti di Importanza Comunitaria), insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Con il Decreto 18 maggio 2016 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha designato 1 zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e con DGR n. 1438 del 05/12/2016 la Regione Umbria ha deliberato l'assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

5.3 Bonifica delle aree inquinate

Siti di interesse nazionale - Con Decreto del ministero dell'Ambiente n. 468/01 concernente: "Programma Nazionale di Bonifica" l'area del Comune di Terni denominata "Terni Papigno" è stata inserita tra i siti di interesse nazionale (SIN) di cui all'art. 252 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai fini della bonifica. Il sito si estende per circa 655 ettari e comprende l'area relativa all'impianto siderurgico di Terni e aree industriali dismesse, oggi completamente contornate da insediamenti residenziali.

Siti di interesse regionale - Il Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinata è stato approvato con DCR del 5 maggio 2009, n. 301 e individua i siti inquinati e/o potenzialmente inquinati raggruppandoli in liste: Lista A1 (siti per i quali si riscontra il superamento dei valori limite di concentrazione), Lista A2 (a forte presunzione di contaminazione), Lista A4 (aree vaste potenzialmente interessate da criticità ambientali da sottoporre a specifico monitoraggio) e Lista A5 (siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale ai sensi dell'art. 252-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Con DGR n. 1523 del 20/12/2018 è stata aggiornata al 30/06/2018 l'anagrafe dei siti contaminati oggetto di procedimento di bonifica che comprende 135 siti nell'intero territorio regionale di cui 98 in provincia di Perugia e 37 in provincia di Terni.

Tra le principali attività responsabili della contaminazione figurano: fornitura carburanti e deposito oli minerali, aree industriali e attività industriali, allevamenti e attività agricole, discariche.

4. IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA COPERTA DAL PIANO D'ISPEZIONE E REGISTRO DELLE INSTALLAZIONI

Il Piano d'Ispezione Ambientale riguarda tutte le installazioni AIA autorizzate nell'intero territorio della Regione Umbria.

L'elenco delle installazioni autorizzate e i relativi provvedimenti autorizzativi sono pubblicati sul sito web della Regione, area tematica "Ambiente / Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" a cura del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (denominato di seguito Servizio regionale competente) il quale provvede al sistematico aggiornamento dei dati.

5. PROCEDURE PER L'ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI ORDINARIE

5.1 Attività ispettiva ordinaria AIA regionali.

Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., "L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'Autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a) *il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;*

- b) *la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;*
- c) *che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto."*

Le ispezioni ambientali ordinarie di cui sopra, programmate ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relative alle aziende AIA di competenza regionale, sono effettuate da ARPA Umbria.

L'ispezione può essere finalizzata alla verifica completa del rispetto di tutte le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (**ispezione completa**) oppure può consistere in una verifica di talune condizioni dell'autorizzazione ritenute più significative in relazione alla tipologia di attività (**ispezioni mirate**).

Per le nuove AIA la prima ispezione ordinaria è **sempre completa**. Le ulteriori ispezioni, qualora non sussistano evidenti criticità, potranno essere mirate alla verifica di specifiche fasi del processo produttivo che producono gli impatti più significativi sull'ambiente, oltre che delle modifiche, sostanziali o meno, autorizzate e delle criticità emerse nel precedente controllo.

L'ispezione ordinaria mirata può espletarsi anche mediante la sola attività di campionamento delle pressioni ambientali ritenute maggiormente significative o critiche, di cui al successivo punto 3).

La ripetizione dell'ispezione completa sarà definita sulla base di valutazioni connesse agli impatti ambientali dell'installazione, agli esiti delle verifiche precedenti, a modifiche impiantistiche, ecc

Per tutte le aziende AIA in cui vengono svolte attività di gestione rifiuti, rientranti nella categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006, è effettuata, almeno ogni tre anni, **una verifica completa** su tutte le prescrizioni AIA riguardanti la gestione del rifiuto.

La **visita ispettiva ordinaria** comprende una o più delle seguenti attività: 1) verifica dei risultati degli autocontrolli effettuati dal gestore nel rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato con l'Autorizzazione Integrata Ambientale; 2) controlli in situ/a distanza; 3) attività di campionamento.

1) ANALISI DEI REPORT DI AUTOCONTROLLO TRASMESSI ANNUALMENTE DAL GESTORE

Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D. Lgs. 152/2006, il Gestore dell'installazione AIA trasmette all'Autorità competente, al Comune interessato e ad ARPA, **entro il 30 aprile** di ogni anno, l'esito degli autocontrolli effettuati nell'anno precedente nel rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato con l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Con DGR n. 912 del 14/10/2020 la Giunta regionale ha approvato l'utilizzo dell'applicativo web "*Autorizzazioni AIA e Autocontrolli Aziende*", raggiungibile dal portale di ARPA per la trasmissione da parte dei gestori dei dati relativi agli autocontrolli.

Ogni anno i Gestori compilano i Moduli di Autocontrollo presenti nell'applicativo caricando i dati di consumo, di produzione e delle emissioni misurate e allegano eventuali documenti.

2) CONTROLLI IN SITU / A DISTANZA (completi o mirati)

Il controllo è svolto con le seguenti modalità:

a) Predisposizione ispezione

- ✓ definizione dell'obiettivo della verifica e del relativo grado di approfondimento;
- ✓ predisposizione della lista di riscontro degli adempimenti (check-list) da sottoporre a verifica evidenziando le parti da compilare a carico del Gestore e i documenti da fornire;
- ✓ valutazione degli autocontrolli (PMC);
- ✓ comunicazione al Gestore della data di riunione di apertura, che corrisponde all'inizio ispezione, con un preavviso di alcuni giorni e trasmissione della check-list, che dovrà essere restituita ad ARPA per PEC entro il termine di gg 15 dalla data della riunione di apertura, compilata nelle parti a carico del Gestore e corredata dei documenti richiesti;

b) Verifica documentale/visita in situ/a distanza

- ✓ valutazione della check-list restituita dal Gestore e verifica dei documenti forniti;
- ✓ riunione di apertura, da effettuarsi nella data di inizio attività comunicata al Gestore, preferibilmente in modalità a distanza mediante videoconferenza;
- ✓ se necessario possono essere organizzati successivi incontri per approfondimenti documentali da svolgersi, preferibilmente, in modalità a distanza mediante videoconferenza;
- ✓ per specifici aspetti sarà possibile effettuare controlli con supporti informatizzati, anche mediante utilizzo di tecnologie satellitari;
- ✓ effettuazione, se ritenuta necessaria, della visita in situ. A seconda della tipologia di verifica da effettuare sarà valutata la possibilità di concordare la data di sopralluogo con il Gestore;
- ✓ effettuazione dei rilievi fonometrici se previsti. Nei casi in cui si ritenga che tale impatto ambientale non rappresenti una criticità, il rilievo strumentale può essere sostituito dalla verifica degli autocontrolli del Gestore;
- ✓ eventuale campionamento di varie matrici ambientali e delle emissioni in atmosfera, acqua e suolo. Non si prevede preavviso per le attività di campionamento che saranno effettuate in momento diverso secondo quanto indicato al successivo punto 3);

c) Esiti delle verifiche e comunicazioni agli Enti competenti

Gli esiti delle ispezioni, ai sensi dell'art. 29-*decies*, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono descritti in una **relazione finale** che contiene i riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e la

proposta di eventuali misure da adottare o, se necessario, la proposta di riesame dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4 del medesimo decreto. La relazione può contenere anche gli esiti dei campionamenti effettuati secondo quanto riportato al successivo punto 3).

Nella relazione sono indicate le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e le relative sanzioni previste dall'art. 29-*quattuordecies* del citato decreto, nonché le eventuali notizie di reato.

La relazione è notificata al gestore interessato, all'Autorità competente, al Comune ove ha sede l'impianto e alla USL territorialmente competente **entro 2 mesi dalla visita** in loco ed è resa disponibile al pubblico tramite l'ufficio regionale competente **entro quattro mesi dall'ispezione**. In caso di non conformità rilevate in sede di ispezione o di campionamento l'esito del controllo è notificato al Gestore dopo aver avviato i procedimenti amministrativi o penali del caso. Per impianti AIA certificati EMAS la comunicazione degli esiti non conformi è inviata anche al Comitato Ecolabel-Ecoaudit di ISPRA – Sezione EMAS.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del medesimo art. 29-*decies*, il Servizio regionale competente provvede affinché il Gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

In caso di non conformità con necessità di adozione di interventi urgenti la richiesta dei necessari provvedimenti da parte dell'Autorità competente è effettuata nel più breve tempo possibile, indipendentemente dalla chiusura della visita ispettiva.

3) ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO

L'attività di campionamento è svolta senza preavviso in un momento diverso dal controllo in situ e prevede le seguenti fasi:

- a) valutazione preliminare dell'adeguatezza dei punti di prelievo;
- b) campionamento, analisi e rapporto di prova;

I campionamenti sulle diverse matrici ambientali sono quelli definiti dalla prescrizione AIA "**Misure di controllo ARPA**".

I certificati analitici relativi ai campionamenti effettuati da ARPA, **entro due mesi** dall'emissione del rapporto di prova, sono caricati e consultabili nell'applicativo web "*Autorizzazioni AIA e Autocontrolli Aziende*", raggiungibile dal portale di ARPA che i gestori utilizzano, ai sensi della DGR n. 912 del 14/10/2020, per la trasmissione annuale dei dati di autocontrollo.

In caso di non conformità ARPA comunica all'azienda interessata, all'Autorità competente e al Comune territorialmente competente le irregolarità rilevate, le misure da adottare per il ripristino della conformità e le relative sanzioni previste dall'art. 29-*quattuordecies* del citato decreto, nonché le eventuali notizie di reato.

5.2 Valutazione indice di rischio ambientale

La programmazione delle ispezioni in sito è effettuata dal Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali sulla base di una valutazione del rischio ambientale svolta da ARPA Umbria mediante il modello SSPC – *Sistema di*

Supporto alla Programmazione dei Controlli. Il modello è stato messo a punto nel 2013 da ARPA Lombardia, in base alle indicazioni emerse in ambito europeo (IMPEL “European union network for the implementation and enforcement of environmental law”) ed è stato riconosciuto come riferimento in seno al Coordinamento Nazionale di cui all’art. 29-*quinquies* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e approvato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente con Delibera n. 63 del 15/03/2016.

Il metodo SSPC è basato sull’identificazione di parametri assegnati ad ogni azienda e raggruppati in insiemi logici: da un lato l’insieme dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in rischio potenziale e reale, e dall’altro l’insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio.

Nel calcolo vengono inoltre inseriti degli elementi di ponderazione che tengono conto sia della qualità dell’ambiente nella quale l’azienda si trova ad operare, sia delle caratteristiche dell’operatore aziendale, sia dalle modalità gestionali.

I parametri di input considerati nel modello SSPC sono indicati in Tabella 1.

Tabella 1 – parametri di input considerati nel modello SSPC.

COMPANY ID	Codice identificativo dell’azienda
COMPANY NAME	Nome dell’azienda
CITY	Comune
DISTRICT	Provincia
P	Impatto potenziale in base al codice IPPC/IED dell’attività
R ₁	Impatto reale emissioni in atmosfera (EPRTR)
R ₂	Impatto reale emissioni in acqua (EPRTR)
R ₃	Impatto reale trasferimento rifiuti fuori sito (EPRTR)
R ₄	Impatto reale utilizzo rifiuti in ingresso
W _{R1}	Attributo all’impatto reale qualità dell’aria
W _{R2}	Attributo all’impatto reale qualità acque superficiali
V ₁	Vulnerabilità del territorio in funzione del tipo di aree naturali protette nel raggio di 2 km
V ₂	Vulnerabilità del territorio in base alla densità di popolazione nel raggio di 2 km
V ₃	Vulnerabilità del territorio in base alla vulnerabilità del suolo/acque sotterranee nel raggio di 2 km
V ₄	Vulnerabilità del territorio in base al tipo di sito contaminato
OPT	Termine di performance dell’operatore In base alla tipologia di violazioni commesse e sanzioni ricevute e alle certificazioni ambientali possedute
RMC	Modalità gestionali dell’operatore (eventuali deroghe e sistemi di sicurezza (D. Lgs. 334/1999)
LAST INSPECTION DATE	Data dell’ultimo controllo
INSPECTION FREQUENCY CONTROL	Frequenza del controllo

Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo (Modello SSPC), i parametri appartenenti ai tre insiemi logici vengono combinati per produrre le componenti di uno spazio vettoriale tridimensionale, detto “spazio del rischio”, in cui ogni azienda è rappresentata dalla lunghezza del “vettore di rischio”, risultante dalla composizione vettoriale delle tre componenti.

Mediante questa procedura ogni azienda è caratterizzata da un parametro “**VLWF**” che esprime il rischio ambientale legato all’attività, compreso tra 1 e 10.

5.3 Programmazione triennale visite ispettive

Ogni tre anni, ARPA calcola per tutte le aziende AIA autorizzate sul territorio regionale che si trovano in stato attivo, l'**indice di rischio** come definito al paragrafo precedente e trasmette i risultati ottenuti al Servizio regionale competente, **entro il 30 novembre**, indicando per ciascuna ditta il valore del parametro **VLWF** e dei coefficienti considerati nel modello SSPC.

In base al valore dell'**indice di rischio** il Servizio regionale competente definisce il Programma triennale delle visite ispettive assegnando la frequenza del controllo in base al seguente criterio:

<i>indice di rischio</i>	<i>frequenza controllo ordinario</i>
> 6	ANNUALE
da 5 a 6	BIENNALE
< 5	TRIENNALE
per grave inosservanza (indipendentemente dall'indice di rischio)	SEMESTRALE

Il programma triennale contiene l'elenco delle aziende AIA autorizzate nel territorio regionale con indicato, per ciascuna azienda, il valore dell'indice di rischio, la frequenza del controllo e l'anno o gli anni in cui è prevista la visita ispettiva ordinaria in loco.

Le aziende che ricadono nella fascia di frequenza biennale saranno distribuite equamente tra il primo e il secondo anno di programmazione, mentre le aziende con frequenza triennale saranno ripartite tra i tre anni dando precedenza alle aziende con indice di rischio più elevato e facendo in modo che il numero totale di controlli che ARPA deve effettuare sia approssimativamente uguale ogni anno.

Il Servizio regionale competente approva con Determinazione Dirigenziale e pubblica nell'area tematica del sito web istituzionale il programma triennale, **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente a cui si riferisce la programmazione, dandone comunicazione alle aziende interessate.

Oltre alle frequenze di controllo indicate nella programmazione triennale, per ogni azienda AIA è prevista una **visita ispettiva semestrale**, indipendentemente dal valore dell'indice di rischio totale, nel caso in cui la precedente ispezione abbia evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, come indicato all'art.29-*decies*, comma 11-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. In questo contesto si intende per "**grave inosservanza**" una violazione per la quale non è possibile escludere il potenziale danno ambientale e quindi non è possibile applicare l'art. 318-bis del D. Lgs. 152/2006.

A conclusione di una visita ispettiva che abbia evidenziato una grave irregolarità, ARPA segnala al Gestore e all'Autorità competente, nella relazione conclusiva della visita ispettiva prevista dall'art. 29-*decies*, comma 5 e 6 del D. Lgs. 152/2006, la necessità di effettuare il controllo semestrale di cui sopra.

Le ispezioni programmate e non effettuate nell'anno previsto sono effettuate entro il **primo semestre** dell'anno successivo, in aggiunta a quelle previste dal programma triennale, salvo i casi in cui particolari impedimenti rendano impossibile il controllo. Tali casi sono segnalati da ARPA all'Autorità competente nel resoconto annuale previsto al successivo paragrafo 8. Trasparenza.

Alla scadenza del triennio di programmazione il Servizio regionale competente procede alla definizione del successivo triennio di attività ispettiva ordinaria secondo le modalità sopra descritte.

Il Programma triennale delle ispezioni ambientali ordinarie può essere aggiornato su segnalazione di ARPA in caso di significative modifiche impiantistiche, di chiusure di stabilimenti, di sospensioni prolungate di parti significative di impianto, di messa in esercizio di nuove aziende, di riattivazione di aziende temporaneamente chiuse.

Unitamente all'elenco degli indici di rischio delle aziende AIA che sono in stato attivo, ARPA trasmette **ogni tre anni** l'elenco delle installazioni, in possesso di AIA in vigore, che risultano inattive in via definitiva o temporanea (in attesa di attivazione, temporaneamente interrotte, in fase di dismissione, dismesse). Per ciascuna azienda inattiva ARPA riporta una descrizione sintetica dello stato del sito fornendo le seguenti indicazioni:

- la data e l'esito dell'ultimo controllo ordinario effettuato presso l'installazione;
- la data e l'esito di eventuali successivi controlli straordinari effettuati;
- gli eventuali rischi ambientali esistenti;
- la necessità di effettuare ulteriori controlli, le relative frequenze e le matrici ambientali interessate.

Gli impianti inattivi potranno essere oggetto di controlli straordinari di cui al successivo capitolo 6.

5.4 Verifica relazione annuale risultati PMC

Oltre alle ispezioni in loco effettuate secondo il programma triennale di cui al paragrafo precedente, ARPA effettua la verifica degli esiti degli autocontrolli che i Gestori sono tenuti a comunicare annualmente ai sensi dell'art. 29 *decies*, comma 2 del D. Lgs. 152/2006, tramite l'applicativo web "*Autorizzazioni AIA e Autocontrolli Aziende*", raggiungibile dal portale di ARPA, di cui alla DGR n. 912 del 14/10/2020.

Tale verifica è effettuata **tutti gli anni per ogni azienda** AIA autorizzata che si trova in stato attivo. In caso di violazione delle prescrizioni autorizzative ARPA effettua i necessari approfondimenti ed accertamenti.

Entro il 1 febbraio di ogni anno ARPA trasmette all'Autorità competente una o più relazioni contenenti gli esiti della verifica svolta su tutti i PMC trasmessi l'anno precedente segnalando le eventuali criticità rilevate e proponendo le misure da adottare. Il Servizio regionale competente provvede affinché il Gestore, entro un termine ragionevole, attui le azioni ritenute necessarie.

5.5 Tariffazione controlli ordinari AIA regionali

Ai sensi dell'art., 29-*decies*, comma 3 e dell'art. 33-*bis* del D. Lgs. n. 152/2006 e sm.i., le spese occorrenti per effettuare i controlli programmati previsti dal citato art. 29-*decies* sono a carico del Gestore.

L'importo dovuto per le attività ispettive programmate presso le aziende AIA è definito nel Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58 "*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis*".

Ai sensi dall'art. 10, comma 3 di detto decreto, le Regioni con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo, in considerazione delle specifiche realtà territoriali. La Regione Umbria ha adeguato le tariffe AIA con DGR n. 589 del 06/05/2019 "*Adeguamento tariffe AIA per le istruttorie e per le attività di controllo, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Dm Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58. Approvazione*".

Le tariffe a carico dei Gestori relative ai controlli programmati, calcolate secondo quanto stabilito nella citata DGR n. 589/2019, sono versate dalle aziende direttamente ad ARPA.

ARPA, nell'ambito del resoconto annuale di cui al successivo paragrafo 8. Trasparenza, comunica al Servizio regionale competente l'importo dovuto per ciascuna attività di controllo ordinario effettuato nell'anno precedente presso ogni ditta (ispezioni ordinarie, ispezioni semestrali, campionamenti, verifica PMC).

5.6 Attività ispettiva ordinaria AIA statali.

Per le installazioni di competenza statale di cui all'Allegato XII parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le visite ispettive ordinarie sono eseguite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, come previsto dall'art. 29-*decies*, comma 3 e comma 11.

Coerentemente con quanto previsto dalla norma, ARPA Umbria collabora con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'attività ispettiva ordinaria effettuata presso le installazioni di competenza statale ubicate nel territorio regionale.

La programmazione triennale delle ispezioni ordinarie in loco, effettuata dal Servizio regionale competente, come indicato al punto 5.3 programmazione triennale visite ispettive, include anche le installazioni AIA di competenza statale. Relativamente a tali aziende ARPA Umbria acquisisce annualmente da ISPRA tutte le informazioni necessarie per effettuare o aggiornare la valutazione di rischio con il modello SSPC e concorda con ISPRA le modalità operative per la conduzione delle verifiche in sito presso le installazioni.

6. PROCEDURE PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI STRAORDINARIE e ISPEZIONI NON PROGRAMMATE

6.1 visite ispettive straordinarie

Fermo restando i controlli di ogni organo di vigilanza di cui al comma 7 dell'art. 29-*decies* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio regionale competente, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti AIA autorizzati. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da ARPA e prevedono:

- le verifiche a seguito di precedente controllo con esito non conforme e conseguente emissione di provvedimenti di diffida;

- i controlli presso impianti dismessi e/o in via di dismissione;
- ispezioni per il controllo delle installazioni che determinano un rischio ambientale reale o potenziale non esaustivamente contemplati dal modello SSPC;
- ispezioni per la verifica dell'adempimento di talune condizioni dell'autorizzazione e attività di autocontrollo del Gestore.

6.2 visite ispettive non programmate

Inoltre ARPA effettua ispezione nei seguenti casi:

- a seguito di esposti ambientali significativi e/o pertinenti e comunque opportunamente documentati;
- gravi incidenti ambientali, inconvenienti o inadempienze,
- richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o di altri Organi di vigilanza;
- specifiche problematiche locali.

Qualora all'esito delle ispezioni straordinarie o delle ispezioni non programmate emergessero irregolarità e anomalie ARPA ne dà comunicazione all'Autorità competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29-*decies*, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il Servizio regionale competente può effettuare, con il proprio personale, sopralluoghi preliminari al rilascio, riesame o aggiornamento dell'AIA, nonché verifiche in sito a conclusione dei lavori di realizzazione o di adeguamento degli impianti alle prescrizioni AIA.

7. SANZIONI

Per gli illeciti di natura amministrativa accertati durante le visite in sito ordinarie e straordinarie il personale ispettivo provvede a notificare alla ditta interessata il verbale di accertamento e contestazione previsto dall'art. 14 della L. 689/81 e ad inviare il rapporto previsto dall'art. 17 della medesima legge all'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattordices*, comma 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. secondo quanto indicato nel DM 286 del 17/10/2016 "*Schema di regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'art 29-quattordices del decreto legislativo 2 aprile 2006, n 152*".

Nel caso in cui durante le ispezioni ordinarie e straordinarie siano accertati illeciti di natura penale, il personale ispettivo con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) che ha effettuato il controllo, per violazioni che rientrano nel campo di applicazione della qualifica, provvede a redigere e inoltrare apposita notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.p.p. all'Autorità giudiziaria insieme ai verbali di ispezione ed agli altri elementi necessari raccolti anche successivamente, compresi gli esiti degli accertamenti analitici.

Qualora le violazioni accertate rientrino nell'ambito di applicazione della parte VI-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. introdotta dalla L. 68/2015, il personale ispettivo con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) provvede ad applicare le disposizioni di cui all'art. 318-*ter* e successivi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., previa asseverazione tecnica effettuata dall'Ente accertatore. ARPA comunica al Servizio regionale competente le

prescrizioni impartite con il verbale prescrittivo al fine di consentire all'Autorità competente l'emissione dei necessari provvedimenti.

Per le installazioni AIA di competenza statale i procedimenti sanzionatori in caso di illeciti amministrativi e penali accertati nelle visite ispettive ordinarie e straordinarie sono gestiti secondo le modalità concordate con ISPRA.

8. TRASPARENZA

Come previsto dalla DGR 359/2015 "*Approvazione linee guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese. Decreto legge n. 5/2012 art. 14 comma 5 convertito in legge n. 35/2012*", **entro il 1 febbraio** di ogni anno ARPA trasmette al Servizio regionale competente un resoconto sulle attività di controllo ordinarie e straordinarie effettuate nell'anno precedente. La relazione contiene le seguenti informazioni:

- il numero e l'elenco delle installazioni controllate nell'anno;
- la tipologia di ispezione effettuata (ordinaria, straordinaria, completa, mirata);
- l'esito dei controlli per ciascuna installazione (conforme, non conforme);
- una breve analisi del trend periodico dei risultati dei controlli per le principali matrici (acqua, aria, suolo, rifiuti), ove significativi;
- gli importi delle tariffe controlli dovuti per l'attività programmata svolta presso ogni azienda (visite ispettive in sito, campionamenti, verifica PMC);
- lo scostamento del numero di ispezioni effettuate rispetto a quelle programmate;
- l'esito della verifica svolta su tutti i PMC.

Il Servizio regionale competente pubblica nell'area tematica del sito web istituzionale una breve sintesi descrittiva delle attività di controllo svolta ogni anno.

9. COOPERAZIONE TRA LE VARIE AUTORITA' D'ISPEZIONE

Il coordinamento delle attività ispettive tra tutte le autorità di controllo, raccomandato a livello europeo (raccomandazione del parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001) e richiamato nella DGR 359/2015 "*Approvazione linee guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese. Decreto legge n. 5/2012 art. 14 comma 5 convertito in legge n. 35/2012*", è attuato mediante le seguenti azioni:

- attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente delle informazioni e dei documenti utili a tutte le Autorità di controllo per lo svolgimento delle ispezioni, come indicato al punto 4 Identificazione della zona geografica coperta dal Piano d'Ispezione e registro delle installazioni, al punto 5.3 Programmazione triennale visite ispettive, al punto 8 Trasparenza.

10. REVISIONE DEL PIANO D'ISPEZIONE

In linea con quanto previsto dall'art. 29-*decies*, comma 11-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Piano d'ispezione Ambientale della Regione Umbria è revisionato **ogni 5 anni**, se non intervengono variazioni normative o altre motivazioni che richiedono un aggiornamento più frequente.

11. SCADENZARIO DEL PIANO D'ISPEZIONE AMBIENTALE

trasmissione alla ditta, all'Autorità competente, al Comune e all'Usl dei risultati dell'ispezione ordinaria	entro 2 mesi dall'ispezione in loco
relazione finale ispezione in loco resa disponibile al pubblico	entro 4 mesi dalla visita ispettiva
ARPA trasmette gli esiti della verifica svolta sugli autocontrolli effettuati dal Gestore secondo i PMC	entro 1 febbraio di ogni anno
ARPA trasmette la classificazione del rischio delle aziende AIA e l'elenco delle installazioni AIA inattive	ogni tre anni entro il 30 novembre
ARPA trasmette la relazione sintetica sulle attività di controllo ordinarie e straordinarie effettuate nell'anno precedente e l'esito della verifica delle relazioni annuali (PMC) trasmesse dai Gestori	entro il 1 febbraio di ogni anno
Il Servizio regionale competente approva e pubblica sul sito web istituzionale il programma triennale delle ispezioni ordinarie	ogni tre anni entro il 31 dicembre
Le ispezioni programmate e non effettuate nell'anno previsto sono effettuate	entro il primo semestre dell'anno successivo
revisione del Piano d'Ispezione Ambientale	ogni 5 anni